

243.42 Piemonte

N. 2

~~M0703~~

Marzo 1945

BOLLETTINO

DEGLI ATTI DEL COMITATO DI LIBERA-
ZIONE NAZIONALE PER IL PIEMONTE

thsc 23

PEC.C. 1229

M0503

OFFICE OF THE

THE

THE

INDICE

A) DECRETI

N. 16 del 9 maggio 1944 concernente la validità delle iscrizioni degli studenti universitari che per ragioni politiche non hanno potuto compiere le relative formalità	Pag.	6
N. 17 del 20 luglio 1944 sull'amministrazione della giustizia (omessa la pubblicazione)	»	7
x N. 18 del 25 luglio 1944 sulla costituzione e sul funzionamento dei Comitati di Liberazione Nazionale periferici	»	10
N. 19 del 30 luglio 1944 sulle attribuzioni di alcuni funzionari dell'ordine giudiziario (omessa la pubblicazione)	»	10
N. 20 del 15 ottobre 1944 sulle attribuzioni e sul funzionamento dei Tribunali Militari del Corpo Volontari della Libertà	»	10
N. 21 del 27 ottobre 1944 sulla nullità degli esami universitari sostenuti in base alle disposizioni fasciste sulle coscrizioni, sui richiami e sugli arruolamenti volontari	»	12
x N. 22 del 28 novembre 1944 sulla costituzione e sui compiti della commissione di epurazione	»	13
N. 23 dell'8 dicembre 1944 sulla istituzione di un albo di onore degli Eroi nazionali espressi dalla guerra di liberazione	»	14
N. 24 del 17 gennaio 1945 sul trattamento economico e sulla carriera scolastica degli studenti che hanno partecipato alla lotta di liberazione	»	15
N. 25 del 17 gennaio 1945 sul trattamento economico e sulla posizione giuridica degli impiegati e degli operai che hanno partecipato alla lotta di resistenza	»	16
N. 25 bis del 17 gennaio 1945 sulla istituzione di un corpo di ispettori del C.L.N. (omessa la pubblicazione)	»	17

	<i>Pag.</i>
N. 26 del 31 gennaio 1945 sulla nullità degli esami di abilitazione professionale	17
x N. 27 del 31 gennaio 1945 sulle provvidenze a favore dei lavoratori agricoli	» 18
N. 28 del 31 gennaio 1945 sulla costituzione e sul funzionamento del Comitato di Liberazione per la Città di Torino (omessa la pubblicazione)	» 19
x N. 29 del 31 gennaio 1945 sulla costituzione e sul funzionamento della commissione regionale economica	» 19
N. 30 del 31 gennaio 1945 sulla costituzione e sul funzionamento della commissione regionale degli approvvigionamenti e trasporti (omessa la pubblicazione)	» 21
N. 31 del 7 febbraio 1945 per le sanzioni a carico dei professionisti che speculano sui bisogni di assistenza dei partigiani	» 21
N. 32 del 7 febbraio 1945 per le sanzioni a carico di coloro che rifiutano di adempiere ai contributi stabiliti dal C.L.N.	» 22
N. 33 del 12 febbraio 1945 sulla sospensione del pagamento delle imposte e di ogni altro debito verso lo Stato	» 24
N. 34 del 10 marzo 1945 sulla costituzione delle Corti di Assise del Popolo e delle Commissioni di giustizia	» 26

B) CIRCOLARI

x 8 novembre 1944 sulle funzioni dei Comitati di L.N. provinciali e comunali, sul loro coordinamento e sulle loro relazioni con le unità del C.V.L. e con le popolazioni civili	» 32
17 gennaio 1945 sull'attivazione dei Comitati di L.N. periferici in vista della loro sostituzione alle autorità fasciste e di occupazione	» 37

C) ORDINANZE

N. 11 del 26 maggio 1944 sul coordinamento delle azioni fra le varie unità del C.V.L. e sulle funzioni dei commissari politici in rappresentanza del C.L.N. (omessa la pubblicazione)	» 38
---	------

N. 12 del 15 ottobre 1944 per la individuazione e la denuncia dei giornalisti colpevoli di collaborazione col nemico	Pag. 38
N. 13 del 20 ottobre 1944 sulle contromisure dirette a tutelare i partigiani e le popolazioni civili di fronte alle atrocità perpetrate dai nazifascisti	39

D) ORDINI DEL GIORNO, APPELLI E PROCLAMI

(omesse le pubblicazioni)

30 aprile 1944 per la condotta morale della lotta di resistenza	
17 agosto 1944: si dà mandato al Comitato di Agitazione per la preparazione dello sciopero insurrezionale	
2 settembre 1944: proclama ai Valdostani	
22 novembre 1944: ordine del giorno in memoria del Maggiore Themple, Capo della Missione Alleata per il Piemonte	
8 dicembre 1944: ordine del giorno in memoria dell'Avv. Tancredi Galimberti, Comandante delle formazioni G.L. e membro del Comando regionale del Corpo Volontari della Libertà	
10 dicembre 1944: appello ai Torinesi per la solidarietà con gli operai del gruppo Fiat colpiti disumanamente dalla serrata ordinata dal Prefetto Grazioli	
28 dicembre 1944: citazione dei G.A.P. all'ordine del giorno	
12 gennaio 1945: appello ai Torinesi per la solidarietà con gli impiegati e operai colpiti dalla soppressione dell'indennità di guerra	
23 gennaio 1945: appello per la solidarietà fra operai e contadini	
10 febbraio 1945: appello ai Piemontesi nell'imminenza della lotta finale	
2 febbraio 1945: appello a tutte le forze della resistenza per la intensificazione della lotta	
7 febbraio 1945: idem	
10 febbraio 1945: plauso ai ferrovieri	
10 febbraio 1945: appello agli Italiani	
8 marzo 1945: proclama per la celebrazione della giornata della donna	

A) DECRETI

N. 16 del 9 maggio 1944.

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL PIEMONTE

— vista la necessità di tutelare la situazione degli studenti che, per ragioni dipendenti dall'occupazione nemica, non hanno potuto proseguire i loro studi;

— mentre rivolge vivo plauso a tutti i giovani, e in particolare a quelli che appartengono al Fronte della Gioventù, i quali, resistendo ad ogni minaccia o lusinga, hanno così dimostrato la loro integrità morale e saldezza d'animo;

HA DECRETATO:

1. - Tutti gli studenti universitari che, durante l'occupazione tedesca, per la loro partecipazione alla guerra antinazista o per motivi di sicurezza personale o per non aver voluto sottostare alle imposizioni dell'illegittimo governo fascista, non hanno potuto iscriversi agli anni di corso cui avrebbero avuto diritto, saranno considerati iscritti a tutti gli effetti.

2. - La stessa disposizione avrà valore per gli studenti delle scuole medie superiori che si trovino in analoghe condizioni.

3. - Il presente decreto si applica a decorrere dall'anno scolastico 1943-1944, ed entrerà in vigore al termine dell'occupazione tedesca.

9 maggio 1944.

N. 17 del 20 luglio 1944

sull'amministrazione della giustizia (omessa la pubblicazione).

N. 18 del 25 luglio 1944

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE
PER IL PIEMONTE

— viste le deliberazioni adottate dal Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia sulla organizzazione dei vari Comitati di Liberazione Nazionale;

— ritenuta la necessità di promuoverne la costituzione e di disciplinarne le funzioni in rapporto ai loro particolari caratteri;

HA DECRETATO:

Capo I.

1. - I C.L.N. devono sorgere ovunque, dai capoluoghi di provincia ai comuni minori, articolandosi inoltre in organismi periferici, atti a divenire altrettanti centri direttivi e coordinatori sia della lotta che degli sforzi di ricostruzione sviluppati dalle organizzazioni di masse.

Nelle località in cui il C.L.N. provinciale lo ritenga necessario, dovranno costituirsi Uffici collegiali di collegamento, allo scopo di promuovere la formazione in tutti i centri minori dei comitati e di assicurarne il collegamento col C.L.N. provinciale.

2. - I C.L.N. dei comuni capoluoghi di provincia assumono la veste di comitati provinciali; il C.L.N. di Torino assume quella di comitato regionale del Piemonte.

3. - Il C.L.N. regionale piemontese, come già precisato nella circolare 2/6 u. s. del C.L.N. per l'Alta Italia, esercita funzioni di controllo politico interno e di collegamento fra il C.L.N.A.I. e i comitati provinciali.

4. - I C.L.N. che sorgono sul luogo del lavoro (C.L.N. di fabbrica e di azienda) saranno costituiti dai rappresentanti di tutti i partiti attivi nella fabbrica e nell'azienda, dai rappresentanti di tutte le categorie partecipi nella produzione, ivi compreso il personale dirigente, e dai rappresentanti delle organizzazioni di massa. I rappresentanti, con metodo possibilmente elettivo, saranno scelti fra gli elementi di provata fede antifascista e di specchiata moralità: sarà assicurata la rappresentanza a tutte le correnti politiche in modo che, se presenti ed attive, abbiano almeno un delegato nel comitato di liberazione. La proporzionalità della rappresen-

tanza sarà stabilita con norme a parte. Per tutto quello che riguarda i problemi sindacali e la rappresentanza di classe nella fabbrica rimane il comitato di agitazione.

5. - I C.L.N. di fabbrica e di azienda hanno i seguenti compiti essenziali:

a) assicurare la mobilitazione delle masse sotto la bandiera del C.L.N. per l'insurrezione nazionale imminente;

b) curare l'epurazione degli elementi fascisti e collaborazionisti, avvenuta la cacciata del nemico, e segnalare agli organi competenti quelli passibili di sanzioni giudiziarie;

c) collaborare perchè tutto l'apparato produttivo venga messo in condizione di continuare a funzionare per la produzione di guerra necessaria alla continuazione della lotta antinazista, per i bisogni della popolazione civile e per la successiva trasformazione della produzione bellica in produzione civile;

d) qualora il C.L.N. provinciale, anche su proposta del C.L.N. di fabbrica e di azienda, assuma il controllo di aziende i cui dirigenti abbiano collaborato col nemico, spetterà al C.L.N. di fabbrica e di azienda di proporre nomi di dirigenti provvisori e di sequestratari, di esplicitare un'opera di controllo sulla loro attività e infine di collaborare perchè la particolare situazione non ostacoli l'efficienza della produzione;

e) i C.L.N. di fabbrica e di azienda saranno consultati e chiamati a collaborare con gli organi economici provinciali e regionali incaricati di coordinare l'attività economica e produttiva.

6. - In vista delle necessità particolari nel momento di transizione e dovendo sostituire negli organi economici (consorzi, consigli provinciali dell'economia, ecc.), i traditori e i collaboratori filonazisti, il C.L.N. provinciale nomina una commissione economica di 5 membri. Detta commissione dipenderà direttamente dal comitato politico e agirà in collegamento coi C.L.N. di fabbrica e di azienda e con le associazioni sindacali e professionali.

7. - I C.L.N. dei servizi pubblici hanno il compito di:

a) assicurare la mobilitazione degli appartenenti ai servizi sotto la bandiera del C.L.N. per l'insurrezione nazionale imminente;

b) curare l'epurazione degli elementi fascisti e collaborazionisti, avvenuta la cacciata del nemico, e segnalare agli organi competenti quelli passibili di sanzioni giudiziarie;

c) controllare e cooperare al funzionamento dei servizi

loro affidati con particolare impegno nel momento insurrezionale.

8. - I C.L.N. di rione sono costituiti dai rappresentanti dei partiti attivi nei singoli rioni e dai rappresentanti delle categorie in ognuno di essi particolarmente numerose ed influenti, nonché di quelle organizzazioni politiche, sociali, assistenziali, religiose, ecc., che siano riconosciute dal C.L.N. provinciale.

I rappresentanti di quest'ultime organizzazioni saranno nominati dal centro delle organizzazioni stesse, tenuto conto delle proposte che eventualmente partissero dai rioni.

9. - I poteri dei C.L.N. periferici hanno carattere di iniziativa e di consultazione nei confronti del comitato centrale, ferme restando le direttive in merito ai compiti specifici sopraelencati.

10. - I C.L.N. periferici devono notificare al C.L.N. provinciale l'avvenuta loro costituzione, riferire periodicamente sulla loro attività e in modo particolare dare conoscenza delle iniziative prese, nell'ambito delle direttive impartite dal centro, per l'opportuna ratifica.

Capo II.

11. - All'atto dello scatenarsi dell'insurrezione nazionale e al venir meno del potere dell'oppressore nazifascista, in ogni provincia assume il potere il C.L.N. provinciale, il quale diventa Giunta Popolare di Governo.

Il C.L.N. costituisce nel suo seno un organo consultivo del quale faranno parte i rappresentanti delle principali organizzazioni di masse riconosciute dal C.L.N. stesso.

Il C.L.N. nomina un Prefetto e due Vice-Prefetti, un Commissario e un Vice-Commissario straordinario alla provincia.

Tutte le forze armate passano alle dipendenze del C.L.N. divenuto Giunta Popolare di Governo, che provvederà al mantenimento dell'ordine essenzialmente con le forze dei Volontari della Libertà e con le formazioni cittadine.

12. - In ogni Comune capoluogo di provincia il C.L.N. provinciale nomina un sindaco, un vice-sindaco ed una Giunta, la quale a sua volta nomina un'Assemblea Popolare Comunale costituita dai rappresentanti dei partiti, delle varie categorie della popolazione e delle organizzazioni politiche, sociali, assistenziali, culturali, religiose, ecc., riconosciute dal C.L.N. stesso.

13. - Nei Comuni non capoluoghi di provincia il C.L.N.

locale assume le funzioni di Giunta e procede alla nomina del sindaco, vice-sindaco, e dell'Assemblea Popolare Comunale.

14. - Le Giunte e le Assemblee Popolari Comunali hanno le facoltà deliberative già demandate rispettivamente agli antichi consigli e giunte comunali. Le Assemblee Popolari Comunali agiranno con la più grande pubblicità e richiederanno, appena sarà possibile, la loro convalida da parte dei cittadini che esse rappresentano.

15. - Sono esclusi dalle cariche che comportano un qualsiasi compito di direzione politica e amministrativa coloro che, per la loro personale condotta, per la attività espletata, per le posizioni ricoperte durante il passato regime, non possono offrire quelle garanzie morali e politiche che sono strettamente inerenti alle esigenze d'un profondo rinnovamento della vita pubblica italiana.

Così pure sono esclusi dalle cariche sovramenzionate quanti hanno, in qualsiasi veste o sede, prestato opera di collaborazione colle autorità d'occupazione o coi traditori nazifascisti.

25 luglio 1944.

N. 19 del 30 luglio 1944

sulle attribuzioni di alcuni funzionari dell'ordine giudiziario (omessa la pubblicazione).

N. 20 del 15 ottobre 1944

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL PIEMONTE

— ritenuto che il Piemonte — dove all'atto stesso della occupazione germanica e della usurpazione dei pubblici poteri da parte dei fascisti repubblicani, l'Esercito Nazionale di Liberazione iniziò contro gli oppressori la gloriosa e cruenta lotta che ha continuato senza soste fino ad oggi — è in stato di guerra dall'8 settembre 1943;

— ritenuto che per la durata dello stato di emergenza deve

continuare l'esercizio della giurisdizione militare da parte dei tribunali militari di guerra costituiti dal Comando dell'Esercito Nazionale di Liberazione;

— ritenuto che, — onde consentire la più immediata punizione di quei reati che per la loro atrocità hanno profondamente colpita la pubblica coscienza che imperiosamente esige sia fatta giustizia — è necessario attribuirne la cognizione ai tribunali militari di guerra, anche in deroga delle norme vigenti;

— ritenuta la assoluta urgente necessità di attribuire al Comando dell'Esercito Nazionale di Liberazione la facoltà di apportare alle leggi sulla procedura penale militare e sull'ordinamento giudiziario militare, che non fosse possibile applicare nelle presenti eccezionali circostanze, le indispensabili modificazioni;

HA DECRETATO:

1. — La giurisdizione militare di guerra, a norma del Codice Penale Militare di Guerra e delle altre leggi vigenti alla data dell'8 settembre 1943, continua ad essere esercitata fino a successiva disposizione del C.L.N.

2. - I Tribunali Militari di Guerra competenti per territorio possono con provvedimento insindacabile avocare a sé quei procedimenti per reati di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria che l'atrocità del fatto e la rivolta morale della pubblica coscienza consiglino di attribuire alla cognizione dei giudici militari.

3. - Il Comando dell'Esercito Nazionale di Liberazione è autorizzato ad apportare con suo bando alle leggi sulla procedura penale militare di guerra e sull'ordinamento giudiziario militare quelle limitate modificazioni indispensabili per consentire, anche nelle attuali circostanze, il più celere esercizio della giurisdizione militare di guerra.

4. - Il Comando dell'Esercito Nazionale di Liberazione provvederà all'esecuzione del presente decreto, con facoltà di emanare le disposizioni regolamentari necessarie.

5. - Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

15 ottobre 1944.

N. 21 del 27 ottobre 1944

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE
PER IL PIEMONTE

— considerato che sotto un regime, come il nazifascista, posto al bando della civiltà, gli istituti di istruzione, specialmente superiori, non possono esercitare la loro alta missione educativa nè usufruire della libertà di cui questa ha bisogno;

— considerato altresì che per effetto delle condizioni imposte dalle autorità fasciste per le iscrizioni ai corsi e per gli esami, gli istituti universitari rimangono aperti esclusivamente ai giovani che hanno tradito la causa della Patria, e preclusi invece a tutti coloro che, sensibili al richiamo della coscienza morale e patriottica, partecipano alla resistenza e alla guerra contro l'oppressione nazifascista;

— mentre invita le autorità accademiche degli istituti universitari torinesi a sospendere ogni attività dei medesimi per quanto riguarda le iscrizioni, gli esami e le lezioni;

— visto il suo precedente decreto del 9 maggio 1944 concernente l'iscrizione degli studenti che siano stati impediti a compiere le relative formalità per ragioni politiche;

HA DECRETATO:

1. - Gli esami speciali e di laurea che siano stati o saranno espletati in ogni facoltà o istituto di grado universitario torinese, nella sessione autunnale del 1944 o nelle successive, in base alle disposizioni fasciste sulle coscrizioni militari e sui richiami alle armi e sugli arruolamenti volontari, sono nulli e privi di ogni effetto legale, ad eccezione degli esami che siano riusciti a sostenere gli studenti che partecipano al fronte di resistenza antifascista e alla guerra di liberazione.

2. — Dalla data dell'8 settembre 1943 sono altresì nulli gli esami speciali in « Storia e dottrina del fascismo », se tale materia sia stata prescelta dallo studente fra le discipline complementari per integrare il numero degli esami prescritti per la propria facoltà. Sono in conseguenza nulli gli esami di laurea sostenuti in base al superamento dell'esame in detta disciplina o comunque in base a dissertazione riguardante direttamente la disciplina medesima.

27 ottobre 1944.

N. 22 del 28 novembre 1944

**IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE
PER IL PIEMONTE**

- visto il decreto luogotenenziale 30 luglio 1944;
- visto il decreto del C.L.N.A.I. del 16 ottobre 1944;
- considerata l'assoluta necessità di procedere immediatamente, all'atto della liberazione, alla defascistizzazione esemplare di tutti i settori della vita sociale nella regione piemontese:

HA DECRETATO:

1. - Le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 30 luglio 1944 relative all'epurazione degli appartenenti alle Amministrazioni Statali, agli Enti Locali, agli Enti ed Istituti Pubblici, alle Aziende Private concessionarie di Servizi Pubblici, ed a quelle ritenute di interesse nazionale, sono estese ai dirigenti e ai dipendenti degli enti e delle aziende private. L'epurazione si estende anche alle persone che per la revoca della legislazione razziale e dei provvedimenti di polizia politica nazifascista, dovessero automaticamente riprendere le loro precedenti funzioni e impieghi.

2. - Alle dirette dipendenze del C.L.N. regionale è costituita una commissione regionale per l'epurazione della dirigenza economica nel campo industriale, finanziario, commerciale ed agrario, avente i seguenti compiti:

a) procedere al giudizio di epurazione nei confronti delle personalità della vita economica, dei dirigenti ed amministratori delle aziende di interesse nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto;

b) indicare al C.L.N. regionale le aziende che in conformità alle disposizioni del C.L.N.A.I. e per effetto della pronunciata epurazione dovranno essere sottoposte a sequestro provvisorio.

3. - Alle dirette dipendenze dei C.L.N. provinciali sono costituite Commissioni provinciali per l'epurazione delle amministrazioni degli enti, degli istituti e delle aziende di cui all'art. 11 del citato decreto luogotenenziale e dei dirigenti e dipendenti degli enti e delle aziende private ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, che non siano già sottoposti alla giurisdizione della Commissione regionale.

4. - Le Commissioni sono composte di cinque membri de-

signati dai partiti aderenti al C.L.N., lavorano in permanenza e deliberano a maggioranza.

5. - E' in facoltà della Commissione di epurazione di costituire delle sottocommissioni, tenuto conto delle esigenze di lavoro e delle situazioni locali.

6. - Le Commissioni lavorano in stretto contatto con i C.L.N. periferici e di base, di cui approvano e rendono esecutive le deliberazioni nei confronti degli appartenenti agli Enti o alle Aziende rispettive.

Le Commissioni regionali e provinciali comunicano rispettivamente al C.L.N. regionale e ai C.L.N. provinciali le loro conclusioni, le quali diventeranno esecutive all'atto della liberazione. Contro le pronuncie emesse dalla Commissione regionale e dalle Commissioni provinciali è concesso ricorso rispettivamente al C.L.N. regionale e ai C.L.N. provinciali, i quali potranno costituire all'uopo Commissioni di revisione.

7. - Le Commissioni regionali e provinciali devono sollecitamente trasmettere alle Commissioni competenti di giustizia i nominativi e le pratiche relative alle persone da deferire all'autorità giudiziaria.

8. - La Commissione regionale per l'epurazione della dirigenza economica funziona anche come Commissione provinciale d'epurazione per la provincia di Torino. La Commissione regionale lombarda fungerà da organo consultore e coordinatore per le questioni di prevalente interesse inter-regionale e nazionale.

28 novembre 1944.

N. 23 dell'8 dicembre 1944

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE

PER IL PIEMONTE

— *considerato che nella presente guerra di liberazione sono emerse luminose figure di cittadini che alla guerra hanno dedicato le più nobili energie dello spirito, affrontando serenamente con lucida consapevolezza ogni sacrificio sino all'estremo olocausto della vita per affermare e per far trionfare l'ideale della libertà e della democrazia;*

— *riconosciuta la necessità di onorare tali figure con una particolare distinzione che ne metta in risalto l'altissimo va-*

lore morale per la redenzione del popolo italiano e per la ricostruzione della Patria;

HA DECRETATO:

E' istituito un albo di onore nel quale sono iscritti come *Eroi nazionali* coloro che nelle suddette condizioni hanno offerto la loro vita per la causa della liberazione e che saranno volta per volta designati all'unanimità dal Comitato di Liberazione Nazionale.

8 dicembre 1944.

N. 24 del 17 gennaio 1945

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE

PER IL PIEMONTE:

— *riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedimenti diretti a tutelare la carriera scolastica degli studenti universitari e medi che per partecipare alla guerra di liberazione hanno dovuto sospendere i loro studi o comunque prolungare la durata dei rispettivi corsi;*

HA DECRETATO:

1. - Agli studenti universitari e medi che per partecipare alla guerra di liberazione e alla resistenza contro il regime nazifascista hanno dovuto sospendere i loro studi o comunque prolungarne la durata, sarà garantita la continuazione degli stessi a spese dello Stato per il periodo di tempo necessario a reintegrare la perdita subita, tenuto conto della disposizione del successivo articolo 4.

2. - L'assistenza di cui all'articolo 1 consisterà nell'esenzione delle tasse scolastiche, nella fornitura gratuita del materiale di studio, e nel pagamento di una indennità mensile pari allo stipendio del grado di tenente dell'esercito, ragguagliato al costo della vita nel periodo di cui sopra.

3. - Lo stesso trattamento sarà conservato per un corso biennale di perfezionamento a favore degli studenti universitari e medi che, trovandosi nella condizione di cui all'articolo 1, si siano distinti nella carriera scolastica con una

media di almeno 27/30 negli esami speciali o con un voto non inferiore a 99/110 conseguito nell'esame di laurea.

4. - Al termine del periodo di occupazione nemica, nelle scuole universitarie e medie saranno istituiti corsi accelerati di lezioni e sessioni speciali di esami per gli studenti che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 1 sulla base di programmi adeguati alla necessità della accelerazione. In ogni caso però i programmi dovranno uniformarsi alle inderogabili esigenze dell'efficacia e della serietà degli studi.

17 gennaio 1945.

N. 25 del 17 gennaio 1945

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL PIEMONTE

— *riconosciuta la necessità e l'urgenza di integrare e di ampliare le provvidenze già disposte con decreto n. 7 del 31 gennaio 1944 a favore degli impiegati e degli operai che hanno partecipato alla guerra di liberazione in una delle organizzazioni militari o civili dipendenti dal Comitato;*

HA DECRETATO:

1. - Gli impiegati e gli operai di qualsiasi ente o ditta che abbiano partecipato alla lotta di resistenza o alla guerra di liberazione nelle organizzazioni militari o civili dipendenti dal Comitato, oltre al beneficio concesso dall'articolo n. 2 del decreto n. 7 del 31 gennaio 1944, conservano per l'intera durata della partecipazione di cui sopra il diritto alla retribuzione verso i loro datori di lavoro.

2. - La disposizione dell'articolo 2 del citato decreto n. 7 del 31 gennaio 1944 sul computo del servizio prestato nelle formazioni militari del fronte ai fini del trattamento di pensione o di quiescenza, viene estesa a tutti gli altri effetti dell'anzianità di carriera. Esso si applica inoltre anche a coloro che abbiano prestato servizio nelle organizzazioni civili dipendenti dal C.L.N.

3. - Gli impiegati e gli operai che all'atto della loro partecipazione alla lotta di resistenza si siano trovati disoccu-

pati, oltre al beneficio già riconosciuto dall'articolo 2 del citato decreto n. 7 avranno diritto a ricevere, per la durata della detta partecipazione, una indennità corrispondente al salario medio della rispettiva categoria professionale.

L'indennità sarà pagata dallo Stato che potrà rivalersi mediante appositi contributi posti a carico delle imprese pubbliche e private. Gli impiegati e gli operai di cui al presente articolo, al termine del periodo di occupazione, avranno diritto di precedenza nell'assunzione a posti di lavoro corrispondenti alla loro qualifica professionale, salvo quanto disposto all'art. 7 del decreto n. 7 del 31 gennaio 1944.

4. - Per i giovani, che hanno partecipato come sopra alla resistenza, saranno istituiti appositi corsi di tirocinio, o, a seconda dei casi, di specializzazione, durante i quali riceveranno adeguata indennità nella misura e nei modi che verranno a suo tempo determinati.

17 gennaio 1945.

N. 25 bis del 17 gennaio 1945

sulla istituzione di un corpo di ispettori del C.L.N. (omessa la pubblicazione).

N. 26 del 31 gennaio 1945

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE

PER IL PIEMONTE:

— visto il decreto n. 21 del 27 ottobre 1944 riguardante la sospensione dell'attività universitaria e la nullità degli esami sostenuti in base alle disposizioni fasciste sulle leve e sui richiami militari;

— considerato che le ragioni che hanno ispirato il provvedimento di cui sopra valgono analogamente per gli esami postuniversitari di abilitazione professionale, indetti dal sedicente governo della repubblica sociale ad esclusivo vantaggio di coloro che, sottomettendosi alle suindicate disposizioni, oltre a commettere un reato di tradimento, si pongono comunque in condizione di indegnità morale;

— considerato altresì la necessità di salvaguardare la situazione dei giovani che generosamente partecipano alla lotta di resistenza e per questo rifiutano di prestarsi a qualsiasi atto di sottomissione verso le autorità fasciste;

HA DECRETATO:

Le sessioni di esami postuniversitari di abilitazione in ogni ramo di attività professionale, indette dal sedicente governo fascista per il corrente anno 1945, sono da considerarsi nulle ad ogni effetto di legge. Per conseguenza sono colpiti da nullità tutti gli esami che sono o saranno sostenuti nelle predette sessioni, salvo le sanzioni di carattere penale o disciplinare per i reati e le mancanze commesse dai candidati che, ottemperando alle prescrizioni fasciste di carattere politico o militare, abbiano chiesto di partecipare alle sessioni stesse.

31 gennaio 1945.

N. 27 del 31 gennaio 1945

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL PIEMONTE

— visti i suoi decreti del 31 gennaio 1944 n. 7 e del 17 gennaio 1945 n. 25 recanti provvidenze a favore degli impiegati e degli operai che hanno partecipato alla lotta contro i nazifascisti;

— riconosciuta la necessità di far fronte analogamente alle giuste esigenze delle varie categorie di lavoratori agricoli, che hanno partecipato alla lotta medesima;

HA DECRETATO:

1. - I mezzadri, i piccoli proprietari e gli affittuari coltivatori diretti di fondi rustici, nonché i salariati e braccianti agricoli, che hanno partecipato alla guerra di liberazione alle dipendenze di una delle organizzazioni del Comitato, riceveranno al termine della guerra un adeguato premio di smobilitazione, a carico dello Stato, nella misura che sarà a suo tempo stabilita.

Agli stessi, che si trovino nella condizione di capo famiglia, saranno altresì concesse, nelle forme e nella misura da stabilire, particolari agevolazioni tributarie e ulteriori facilitazioni per poter usufruire del credito agrario.

2. - Qualora per i terreni demaniali destinati a coltivazione e per quelli confiscati in danno dei proprietari colpevoli di collaborazione col nemico o coi suoi complici venissero costituite forme cooperative di gestione, sarà data la preferenza per la partecipazione a tali forme a coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1.

Analoga preferenza a parità di ogni altra circostanza varrà, ai fini dell'acquisto, nei casi che i terreni suddetti venissero posti in vendita.

3. - I provvedimenti di cui sopra non si applicano a coloro che ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 gennaio 1944 n. 7, siano incorsi in un motivo di indegnità.

31 gennaio 1945.

N. 28 del 31 gennaio 1945

sulla costituzione e sul funzionamento del Comitato di Liberazione per la città di Torino (omessa la pubblicazione).

N. 29 del 31 gennaio 1945

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL PIEMONTE

— ritenuta l'urgente necessità di avere un quadro esatto ed aggiornato della situazione economica del Piemonte per essere in condizione di affrontare, con la dovuta conoscenza dei dati relativi, i problemi attuali della lotta di liberazione e quelli futuri del riassetto economico e della ricostruzione;
— ritenuta altresì la necessità di un organo che esegua e faccia eseguire le sue proprie direttive e deliberazioni in materia economica e coordini in questo stesso campo le iniziative e le attività degli organismi di base;

HA DECRETATO:

1. - E' costituita alle dirette dipendenze del C.L.N. piemontese una Commissione Economica Regionale. La Com-

missione lavora in permanenza e decide a maggioranza di voti.

2. - La C.E. è costituita da un membro per ciascuno dei cinque partiti aderenti al C.L.N., da un rappresentante della Camera del Lavoro ed eventualmente dai rappresentanti delle maggiori organizzazioni od associazioni delle categorie economiche che fossero per sorgere in avvenire.

3. - La C.E. compirà un'indagine sistematica e per quanto possibile completa sulla situazione delle aziende industriali, agrarie e commerciali, delle imprese e dei servizi pubblici e degli enti creditizi nella regione, per accertare le possibilità di lavoro e di ripresa del momento di emergenza e per raccogliere indicazioni e pareri circa il migliore indirizzo da dare all'attività dei singoli rami.

4. - La C.E., nel quadro delle direttive del C.L.N. regionale, prenderà e curerà l'attuazione di tutte le misure di ordine economico rese necessarie dalla situazione di emergenza, ed esplicherà in modo particolare la sua opera per quanto concerne l'adeguata ripartizione dei rifornimenti, sia per l'approvvigionamento della popolazione, sia per la ripresa del lavoro. Essa collaborerà inoltre in questo settore colle autorità alleate.

5. - La C.E. in stretto accordo colla commissione di epurazione e coi C.L.N. di fabbrica o di azienda curerà la designazione dei commissari o sequestratori o dirigenti delle aziende epurate e da porre sotto sequestro provvisorio.

6. - La C.E. si varrà in ogni ramo e specie della sua attività della collaborazione dei C.L.N. periferici e di base e degli esperti dei singoli settori.

7. - La C.E. solleciterà la costituzione presso i C.L.N. provinciali di uffici che predispongano il materiale informativo di cui all'art. 3 e che, trasformandosi al momento opportuno in Commissioni Economiche Provinciali, curino l'esecuzione delle direttive e delle deliberazioni della C.E. regionale.

8. - Nell'attesa che si costituisca una Commissione Economica per l'Alta Italia, la quale disciplini i rapporti economici interregionali, la C.E. piemontese prenderà tempestivi contatti con le Commissioni Economiche delle altre regioni per la risoluzione dei problemi comuni di cui all'art. 4.

9. - La C.E. curerà al più presto la costituzione di settori in singoli rami di attività (industrie, agricoltura, credito e assicurazione, commercio, ecc.) sia per agevolare il lavoro di indagine sia per penetrare capillarmente nella sua

attività di esecuzione. Le sezioni funzionano come organi tecnici di lavoro alle dipendenze della C.E.

10. - La Commissione Approvvigionamenti e Trasporti opera come sottocommissione della C.E., coi poteri di decisione conferitile nel decreto costitutivo, nel quadro delle direttive di massima della C.E.

11. - La C.E. potrà delegare il compito di determinate indagini a specifiche C.E. di partito.

N. 30 del 31 gennaio 1945

sulla costituzione e sul funzionamento della Commissione regionale per gli approvvigionamenti e per i trasporti (omessa la pubblicazione).

N. 31 del 7 febbraio 1945

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL PIEMONTE

— premesso che mentre in generale i professionisti di ogni ordine e ramo, d'accordo con l'unanime sentimento della popolazione, prodigano disinteressatamente e con pieno spirito di solidarietà la loro opera in favore dei combattenti del Fronte di liberazione e delle vittime del regime fascista di occupazione, devesi per contro deplorare che taluni avvocati o procuratori, dimenticando le nobili tradizioni del ministero forense, approfittino dello stato di necessità in cui versano detenuti e perseguitati politici, per carpire con millantato credito la loro fiducia o per estorcere comunque compensi sproporzionati;

— ritenuta la necessità e l'urgenza di reprimere tali esose forme di speculazione;

— richiamato inoltre l'invito rivolto alla classe forense perchè espliciti le sue funzioni gratuitamente a pro dei detenuti politici;

HA DECRETATO:

1. - Gli avvocati e i procuratori che per l'opera svolta in favore di detenuti o di perseguitati politici abbiano per-

cepito o si siano fatti promettere compensi sproporzionati all'entità della loro prestazione, saranno, al termine del regime di occupazione, radiati per motivo di indegnità dai rispettivi albi professionali, senza pregiudizio delle altre sanzioni in cui siano incorsi, specie per il reato di millantato credito, e per ogni altro effetto derivante dall'applicazione delle leggi sulla epurazione.

2. - Le convenzioni e le promesse relative ai compensi di cui sopra sono nulle e prive di ogni effetto giuridico.

Gli interessati possono, entro un anno dalla cessazione del regime di occupazione, agire in giudizio per la restituzione dei compensi già versati. In mancanza, l'azione sarà promossa dal Pubblico Ministero per la confisca dei compensi medesimi, che saranno devoluti a opere di assistenza in favore delle vittime del regime nazifascista di occupazione e delle loro famiglie.

3. - Il presente decreto ha effetto dall'8 settembre 1943.

7 febbraio 1945.

N. 32 del 7 febbraio 1945

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL PIEMONTE

— considerata la situazione finanziaria e l'urgente inderogabile necessità di far fronte nella fase attuale alle crescenti esigenze della guerra di liberazione in Piemonte e in particolare di assicurare i rifornimenti per il Corpo dei Volontari della Libertà, che da 18 mesi con indomita energia ininterrottamente combatte per riscattare la Patria dall'onta del fascismo e riconquistarle dignità e prestigio fra le Nazioni libere e civili;

— ritenuto che ai generosi sacrifici dei combattenti deve corrispondere per alta esigenza di dovere morale e politico l'aiuto di tutti coloro che sono in grado di prestarlo, e che l'eventuale rifiuto da parte degli stessi, costituendo una forma di tradimento verso la causa nazionale, va colpito con adeguate sanzioni in rapporto alla eccezionale gravità del danno arrecato alla disciplina e alla efficienza delle formazioni militari e per conseguenza alla stessa causa della liberazione;

— visti i recenti provvedimenti adottati dal legittimo Go-

verno italiano e dai Comandi Alleati per il finanziamento della guerra nelle regioni ancora occupate e particolarmente nel Piemonte, nonchè la delega che per la loro attuazione è stata conferita al Comitato;

— senza pregiudizio di ogni ulteriore provvedimento che possa rendersi in seguito necessario per il finanziamento della guerra;

HA DECRETATO:

1. - La Commissione finanziaria del Comitato è autorizzata a stabilire i contributi che gli enti pubblici, gli enti, le ditte e i singoli privati, in rapporto alla loro capacità patrimoniale, devono versare a titolo di anticipazione per la causa della guerra di liberazione.

La Commissione terrà conto delle immediate disponibilità finanziarie delle persone suddette, e in relazione alle stesse determinerà le modalità e i termini dei versamenti, nonchè dei rimborsi da effettuare in base ai citati provvedimenti governativi e al tempo richiesto per la loro completa attuazione.

2. - Contro le determinazioni della Commissione i contribuenti, nel termine che sarà fissato dalla Commissione medesima, potranno presentare reclamo al Comitato di Liberazione Nazionale del Piemonte, che decide definitivamente.

3. - Nessun organo o persona dipendente dal Comitato di L.N., o comunque appartenente alle organizzazioni militari o civili del Fronte di resistenza potrà procedere a tasse, requisizioni o a qualsiasi richiesta di fondi verso gli enti, le ditte e le persone che abbiano ottemperato come sopra alle disposizioni della Commissione finanziaria, e ne offrano la prova.

Ogni infrazione alla presente norma sarà severamente punita.

4. - Coloro che si rifiutano di ottemperare alle disposizioni della Commissione finanziaria e, in caso di reclamo, alle decisioni del C.L.N., oltre le diverse sanzioni applicabili a loro carico, specie ai fini delle leggi di epurazione, incorrono nelle pene stabilite dalle leggi vigenti per il reato di complicità col nemico.

Nei casi più gravi si applica la pena di morte.

La cognizione dei relativi processi è deferita ai Tribunali di guerra del Corpo Volontari della Libertà.

Incorre in ogni caso nella pena di morte chiunque denun-

cia al nemico o ai suoi complici fascisti l'attività esplicata dagli agenti del Comitato per le richieste e le riscossioni dei fondi di cui sopra, o che comunque cagioni la scoperta o la cattura degli agenti medesimi.

6. - La Commissione finanziaria e il Comando Militare Regionale del Corpo Volontari della Libertà, sono incaricati, per quanto di loro rispettiva competenza, della pronta e rigorosa esecuzione del presente decreto che entra in vigore da oggi.

7 febbraio 1945.

N. 33 del 10 febbraio 1945

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL PIEMONTE

— ritenuta l'urgente necessità di impedire che, particolarmente nell'attuale fase conclusiva della guerra di liberazione, l'importo dei tributi di ogni specie cada nelle mani del sedicente governo della repubblica sociale e dei suoi accoliti;

— visti i provvedimenti già adottati in questo senso dal C.L.N.A.I.;

HA DECRETATO:

1. - Tutta la legislazione fiscale riguardante i tributi erariali nel territorio del Piemonte, è sospesa per la durata dell'occupazione nazifascista. Per conseguenza l'amministrazione delle imposte dirette e delle tasse dovrà astenersi da nuovi accertamenti e dal dare corso a quelli già prima d'ora eseguiti. Analogamente gli esattori dovranno astenersi dal procedere a riscossioni e da ogni azione a carico dei contribuenti morosi.

2. - Gli uffici del registro e bollo, gli esattori, i tesoriери e qualunque altro funzionario dovranno astenersi dall'effettuare il versamento delle somme già incassate a titolo di imposte e tasse e, sotto la loro personale responsabilità, dovranno tenerle a disposizione del Comitato di Liberazione Nazionale.

3. - I giudici e gli intendenti di finanza dovranno astenersi dall'emettere e dal rendere esecutiva alcuna ingiun-

zione di pagamento. Gli ufficiali giudiziari e i messi esattoriali devono del pari astenersi dal procedere ad atti esecutivi mobiliari ed immobiliari per il pagamento di imposte dirette e indirette, tasse, penalità fiscali e di qualsivoglia altro credito dello Stato. E' vietato alla forza pubblica di prestare il suo concorso per gli atti di cui sopra.

4. - Gli atti esecutivi in corso per gli oggetti di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente sospesi con la conseguente sospensione di ogni termine di prescrizione, perenzione e decadenza. Le vendite eseguite in contrasto con la presente disposizione sono nulle e i proprietari dei beni venduti hanno diritto per conseguenza alla restituzione degli stessi verso chiunque ne abbia ottenuto il possesso. Qualora la restituzione non sia più possibile i proprietari conservano il diritto al risarcimento dei danni a carico degli acquirenti e di coloro che hanno proceduto alla vendita.

5. - Qualunque pagamento per imposte dirette e indirette, tasse, penalità e altri crediti a favore dello Stato, che non sia stato effettuato in sede esecutiva e col concorso di altre gravi circostanze è, dalla data del presente decreto, nullo e privo di ogni effetto solutorio e dovrà per conseguenza al termine del regime d'occupazione essere rinnovato.

Sono in ogni caso nulli e privi di ogni effetto giuridico i pagamenti eseguiti a titolo di riscatto delle imposte sul patrimonio e sul capitale.

6. - I giudici, i funzionari e gli impiegati di qualsivoglia ordine e grado nonchè gli esattori che non ottemperino alle disposizioni del presente decreto incorrono nelle pene stabilite per il reato di complicità col nemico, salvo che dimostrino di essersi trovati nell'assoluta impossibilità di resistere alle imposizioni delle autorità di occupazione fasciste e tedesche, e di essersi tuttavia adoperati con tutti i loro mezzi per sabotarle e farvi ostruzionismo.

In ogni caso incorre nelle pene suddette il contribuente che abbia proceduto al riscatto delle imposte sul patrimonio e sul capitale.

Rimane salva l'applicazione di ogni altra sanzione penale e disciplinare, come altresì quelle che derivano dalle leggi sull'epurazione.

7. - Il presente decreto entra in vigore da oggi.

12 febbraio 1945.

N. 34 del 10 marzo 1945

**IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE
PER IL PIEMONTE**

- viste le direttive emanate dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia;
- visto il proprio decreto del 15 ottobre 1944, n. 20;
- ritenuta la necessità di restituire, appena lo stato di emergenza lo renda possibile, i tribunali militari alle loro normali attribuzioni e di assicurare, affidandola ad organi di giustizia popolare, la immediata repressione di quei reati che per il loro carattere fascista o per la loro atrocità hanno più profondamente commosso la coscienza popolare;
- sentito il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Appello di Torino;

HA DECRETATO:

Capo I. - Dei reati e delle pene.

1. - Sono abrogate tutte le disposizioni penali a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono nulle e prive per conseguenza di ogni effetto giuridico.

2. - I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di avere contribuito alla soppressione delle garanzie costituzionali, di avere distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del paese e di averlo condotto nell'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.

3. - Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, che hanno compiuto atti di violenza e di devastazione e coloro che hanno diretto o promosso l'insurrezione del 28 ottobre 1922, sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

4. - Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza, corrispondenza o collaborazione con il tedesco invasore o con le forze nazifasciste, è punito secondo le leggi militari di guerra.

Sono altresì puniti secondo tali leggi coloro che, a servi-

zio delle suddette forze, abbiano prestato opera di repressione dell'attività svolta a favore della causa della liberazione nazionale, o abbiano commesso atti di atrocità o di rappresaglia.

5. - Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pure essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista o del regime di occupazione nazista. Per lo stesso motivo sono inapplicabili le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922, e le relative dichiarazioni si hanno come non emanate.

6. - Per i reati previsti nel presente decreto la pena può essere ridotta sino ad un quarto, e alla pena di morte e dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della guerra, abbia preso posizione contro il fascismo;

b) se abbia partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Qualora ricorrano le circostanze attenuanti generiche di cui al codice penale del 1889 alla pena di morte e dell'ergastolo è sostituita la pena della reclusione per 30 anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile se si sia particolarmente distinto con atti di valore o con prove di abnegazione e con rischio personale nella lotta contro il nazifascismo.

Capo II. - Norme di competenza.

7. - Appartiene alla Corte di Assise del Popolo, di cui agli articoli seguenti, la cognizione dei reati previsti nel presente decreto e di quelli da chiunque commessi l'8 settembre 1943 o successivamente, valendosi di poteri usurpati o arbitrariamente costituiti od assunti, ovvero in cooperazione con le truppe tedesche o fasciste di occupazione, ovvero approfittando delle condizioni nelle quali il paese venne a trovarsi per effetto di quella occupazione o usurpazione.

Capo III. - Della Corte di Assise del Popolo e della Commissione di Giustizia.

8. - In ogni capoluogo di provincia è costituita una Corte di Assise del Popolo:

9. - La Corte di Assise del Popolo è composta:

a) di un Presidente designato dal Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale di intesa col Primo Presidente della Corte di Appello di Torino;

b) di 4 Giurati.

Presidente e giurati costituiscono un unico collegio.

Possono essere nominati uno o più Presidenti aggiunti ed eventualmente possono essere istituite più sezioni della Corte nella stessa sede o in sedi staccate. La presidenza delle sezioni è affidata a Presidenti aggiunti. La Corte o la Sezione può essere convocata anche nel luogo in cui è stato commesso il delitto.

Il Pubblico Ministero presso ciascuna Corte o sezione della Corte è designato dalla Commissione di Giustizia.

10. - La Corte di Assise è convocata, su richiesta del C.L.N.P., dal Presidente.

11. - I giurati sono designati dai partiti politici rappresentati nel C.L.N. Provinciali o dallo stesso riconosciuti, e vengono scelti fra i cittadini d'ambo i sessi non interdetti nè inabilitati, di età non minore dei 21 anni compiuti, che offrano le massime garanzie morali e politiche e sappiano leggere e scrivere.

I giurati sono iscritti in un unico elenco per ogni sede di Corte.

L'ufficio di giurato è obbligatorio. La dispensa dall'ufficio potrà venire disposta dal Presidente della Corte con provvedimento non soggetto a gravame.

12. - Per ciascuna Corte o sezione della Corte il Presidente estrae, in un'aula pubblica della sede della Corte o sezione e alla presenza del Pubblico Ministero e del Cancelliere, quattro schede per la designazione dei giurati effettivi e una per quella del giurato supplente. I giurati, i cui nomi siano stati estratti a sorte e ai quali sarà tempestivamente notificato il relativo avviso a cura del Presidente della Corte, dovranno tenersi presenti all'inizio della sessione.

13. - Prima di assumere il loro ufficio il Presidente della Corte e i Presidenti aggiunti presteranno il giuramento avanti il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale o a un suo delegato. I giurati all'inizio di ogni sessione presteranno giuramento avanti il Presidente.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza, e nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'ufficio che mi viene affidato ».

14. - Rispetto ai giurati si osservano, in quanto siane applicabili, le norme sulla incompatibilità, astensione o ricasazione di cui agli articoli 61 e seguenti c. p. p.

La cognizione dei motivi di incompatibilità, astensione o ricasazione dei giurati spetta al Presidente della Corte o della Sezione. La cognizione dei motivi di ricasazione del Presidente spetta al C.L.N. Provinciale, di intesa con il Primo Presidente della Corte di Appello di Torino o con altro magistrato da lui delegato.

15. - Presso ogni Corte di Assise del Popolo è istituita una Commissione di Giustizia.

La Commissione di Giustizia è composta da un commissario con funzioni direttive designato dal C.L.N. Provinciale di intesa col Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, e da altri commissari designati dai partiti politici ai sensi dell'art. 11.

16. - La Commissione di Giustizia è costituita in ufficio del Pubblico Ministero presso le singole Corti o Sezioni della Corte di Assise del Popolo. I componenti della Commissione esercitano singolarmente le funzioni di polizia giudiziaria relativamente a tutti i delitti di competenza delle Corti di Assise del Popolo, provvedono alla relativa istruttoria con tutti i poteri inerenti e partecipano alle udienze come rappresentanti del Pubblico Ministero.

Capo IV. - Norme di procedura.

17. - Ai procedimenti avanti alla Corte di Assise del Popolo si applicano le norme del codice di procedura penale vigente relative alla Corte di Assise, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

a) ove non si possa procedere a giudizio direttissimo si procederà sempre con istruzione sommaria;

b) il termine a comparire è ridotto a giorni 3, tranne il caso di flagranza nel quale l'imputato può essere immediatamente presentato al giudizio della Corte;

c) la difesa è affidata a un solo difensore;

d) è ammessa costituzione di parte civile, ma la eventuale liquidazione dei danni è riservata all'autorità giudiziaria ordinaria.

18. - Le sentenze della Corte non sono in alcun modo impugnabili e sono immediatamente esecutive.

19. - L'istanza di grazia deve essere presentata dall'imputato o dal suo difensore entro sei ore dalla pronuncia della sentenza al Primo Commissario della Commissione di

Giustizia, che la trasmette immediatamente, con una sommaria relazione, al Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale.

20. - Il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale, convocato d'urgenza dal suo Presidente, delibera a maggioranza sull'istanza di grazia.

Capo V. - Del personale degli uffici.

21. - Alle Corti di Assise del Popolo ed alle Commissioni di Giustizia è addetto, in congruo numero, il personale dei servizi rispettivamente di cancelleria e di segreteria.

22. - Detto personale è nominato per i rispettivi uffici dal Presidente della Corte di Assise del Popolo o dal Primo Commissario della Commissione di Giustizia.

23. - Il Presidente della Corte di Assise del Popolo e il Primo Commissario della Commissione di Giustizia provvedono, rispettivamente, all'organizzazione degli uffici di cancelleria e di segreteria. Alle spese per il funzionamento di questi uffici e in genere per il funzionamento delle Corti di Assise e delle Commissioni di Giustizia provvede il C.L.N. Provinciale.

Capo VI. - Norme di attuazione e disposizioni finali.

24. - Il presente decreto lascia salva, in quanto non provveda diversamente, la competenza in materia penale delle autorità giudiziaria ordinaria e militare.

25. - I componenti delle Commissioni di Giustizia e il Presidente della Corte di Assise del Popolo debbono fare rapporto alla autorità giudiziaria ordinaria per ogni reato del quale vengano comunque a conoscenza, che non sia di competenza della Corte di Assise del Popolo, fermo l'eventuale stato di detenzione in cui si trovino gli imputati e previo l'eventuale procedimento per i reati previsti nel presente decreto.

26. - I conflitti di competenza fra la Corte di Assise del Popolo e l'autorità giudiziaria ordinaria sono risolti da una Commissione composta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino e dal Primo Commissario della Commissione di Giustizia o rispettivamente da loro delegati, e presieduta dal Primo Presidente della stessa Corte di Appello o da un suo delegato.

Qualora il conflitto sorga con l'autorità giudiziaria mili-

tare esso è risoluto dalla stessa Commissione, sostituito al Procuratore Generale della Corte di Appello il Procuratore Generale Militare.

27. - La Commissione di cui all'articolo precedente è convocata dal Presidente; pronuncia in camera di consiglio a maggioranza di voti; i difensori possono presentare memorie scritte nel termine che sarà prefisso dal Presidente.

28. - Tutte le giurisdizioni speciali in materia penale create successivamente all'8 settembre 1943 sono anche in linea di fatto soppresse.

29. - Ogni norma di legge incompatibile con il presente decreto è inapplicabile.

30. - Le Commissioni di Giustizia vengono costituite e iniziano la loro attività immediatamente per predisporre il funzionamento delle Corti di Assise del Popolo alla data che verrà ulteriormente determinata dai C.L.N. Provinciali.

10 marzo 1945.

B) CIRCOLARI

Circolare 8 novembre 1944

**A TUTTI I COMITATI PROVINCIALI E COMUNALI
DEL PIEMONTE
AL COMANDO PIEMONTESE
DEL CORPO VOLONTARI DELLA LIBERTA'**

Il Comitato di Liberazione Nazionale per il Piemonte constata con viva soddisfazione come, procedendo di pari passo ad una sempre più integrale mobilitazione delle forze morali e materiali della regione, stiano ovunque sorgendo e diffondendosi i C.L.N. ai quali incombe la preparazione e la responsabilità dello sforzo insurrezionale, che dovrà concludere l'ultima e decisiva fase della nostra guerra di riscatto e di rinascita.

Allo scopo di assicurare, nella varietà di situazioni o di esigenze locali, un fondamentale indirizzo unitario e una stretta disciplina alle norme impartite dagli organi competenti, sì da evitare incertezze di direttive, arbitrarietà di iniziative ingiustificate e confuse e dispersione di sforzi, il C.L.N. regionale richiama l'attenzione su alcuni principi e criteri d'ordine generale che debbono valere, nell'attuale situazione politica e militare del Piemonte, per la costituzione ed il buon funzionamento dei C.L.N. e delle Giunte Popolari comunali e nei rapporti tra questi organismi e le formazioni partigiane.

I. - Comitati di Liberazione Nazionale Comunali.

1. - Nelle zone tuttora occupate dai nazifascisti funzionano come organi direttivi e coordinatori della lotta unitaria di liberazione i C.L.N., composti su base paritetica dai rappresentanti dei partiti politici esistenti in luogo. Qualora le esigenze della lotta clandestina lo permettano i C.L.N. costituiranno nel loro seno un organo consultivo, composto

dai rappresentanti delle principali organizzazioni di masse riconosciute dal C.L.N.

2. - Preoccupazione assidua dei C.L.N. deve essere quella di aumentare costantemente la loro efficienza ed attività onde intensificare e perfezionare la propria azione propulsiva della lotta ed essere in grado, al momento della crisi, di dominare la situazione. Sono elementi a ciò indispensabili l'operosità, il coraggio e lo spirito d'iniziativa dei membri del Comitato.

3. - I C.L.N. devono essere lo strumento principale della mobilitazione ai fini della lotta e d'altra parte devono inserirsi profondamente, onde attingere efficacia d'azione ed autorità effettiva, nel sempre più vasto movimento delle masse che alla guerra danno il loro apporto di attività, di sacrifici e di sangue. Essi devono pertanto, in conformità alle disposizioni già emanate, promuovere tutte le possibilità e le forme di articolazione periferica, attraverso i C. L. N. di villaggio, di rione, di fabbrica e di azienda, dei servizi pubblici, ecc., e contemporaneamente favorire il sorgere e lo svilupparsi delle organizzazioni di massa quali i Comitati dei contadini, il Fronte della gioventù, i Gruppi di difesa della donna, il Fronte degli intellettuali, ecc. Così facendo, i C.L.N. da puri organi rappresentativi dei partiti, quali originariamente furono in relazione ad un'iniziale situazione di fatto nella quale i partiti potevano considerarsi le sole forze attive ed organizzate della lotta, non solo si tramutano in organi rappresentativi delle masse oggi in pieno partecipi alla lotta stessa, ma iniziano e preparano lo sviluppo di un vero sistema democratico e pongono le basi del futuro sistema rappresentativo della nazione.

4. - Fin dal periodo della clandestinità i C.L.N. devono prepararsi ad assumere al momento della liberazione la direzione dell'amministrazione locale: occorre perciò che procedano sin d'ora alla designazione delle cariche amministrative e predispongano la continuità della vita civile ed economica, specie per quanto riguarda l'attività industriale e agraria, gli approvvigionamenti dei generi di prima necessità, i servizi anonari, i trasporti, ecc.

II. - Giunte Popolari Comunali.

1. - Nelle zone liberate o comunque sotto controllo delle formazioni partigiane i C.L.N. dei comuni non capoluoghi di provincia assumono le funzioni di Giunta Popolare Comunale integrando la loro composizione con elementi capa-

ci tratti dalle categorie sociali più numerose ed influenti localmente, assicurando un intimo legame con la popolazione ed una perfetta comprensione dei suoi interessi nonché delle esigenze delle formazioni partigiane.

2. - La convocazione delle assemblee popolari, a fianco delle giunte, avrà luogo a liberazione avvenuta dell'intero territorio della provincia o della regione.

3. - Le Giunte Popolari oltrechè curare la ripresa ed il funzionamento di tutti i servizi pubblici dei vari rami dell'amministrazione comunale, mettendosi in grado di far valere la loro autorità ed il loro prestigio verso chiunque, dovranno in particolare sovrintendere all'ordine pubblico col concorso dei dipendenti comandanti militari di piazza e procedere alla epurazione dei nazifascisti, sostituendoli eventualmente nelle cariche ricoperte.

4. - Le imposte e le tasse nelle zone liberate dovranno essere regolarmente riscosse nei modi di legge.

Le imposte e le tasse provinciali e comunali rimarranno devolute ai rispettivi enti.

Le imposte e le tasse erariali, detratto quanto occorre per il personale e i servizi statali esistenti in luogo, dovranno essere accantonate a disposizione del C.L.N. regionale. Tuttavia in caso di assoluta necessità detto residuo potrà servire per i bisogni delle formazioni militari dislocate nella zona, dietro parere e controllo della Giunta, previo accordo col Comando Militare di Zona.

Il presente paragrafo vale pure per i tributi straordinari che venissero deliberati dal C.L.N. regionale.

5. - Laddove sia necessario, allo scopo di attivare i C.L.N. comunali e le Giunte dei centri minori e di assicurare un'azione organica e coordinata per l'intera zona, si creano gli uffici collegiali previsti per dare impulso ai Comitati dei Comuni minori, per il collegamento tra di loro e per il loro potenziamento. I rapporti fra i singoli C.L.N. comunali ed il C.L.N. provinciale o regionale avranno luogo tramite detto ufficio di collegamento.

III. - *Rapporti fra i C.L.N. e le Formazioni Partigiane del C.V.L.*

1. - La natura dei rapporti tra i C.L.N. e le formazioni partigiane del C.V.L. discende dall'essere il C.L.N., come già ripetutamente affermato e sancito, l'organo unitario e direttivo della lotta per la liberazione.

2. - I C.L.N. che nell'ormai glorioso C.V.L. riconoscono lo strumento primo e indispensabile della lotta, l'espressione eroica e concreta della volontà di riscatto e di rinascita del popolo italiano, devono prestare tutta l'assistenza possibile, morale e materiale alle formazioni partigiane operanti nelle loro zone, coscienti che è in ragione delle capacità e dell'attività da essi dimostrata in questo campo che possono rivendicare di fronte alle formazioni stesse il maggior titolo di autorità e prestigio. D'altra parte queste, nel pieno riconoscimento del necessario vincolo di subordinazione e di disciplina che le lega a chi rappresenta e assume, in ogni angolo di terra dove si lotta e dove si ricrea una libera vita pubblica, i poteri civili e politici della Nazione, si manterranno sempre a disposizione dei C.L.N. cooperando con essi in stretta dipendenza per tutto quanto riguarda l'attività politica e amministrativa ed evitando ogni dannosa e arbitraria interferenza nel campo specifico di competenza dei comitati stessi.

3. - La raccolta dei fondi necessari al mantenimento dei partigiani del C.V.L. continua ad essere in via normale di competenza del Comitato regionale di L.N. Tuttavia ad integrazione di tali fondi e particolarmente nel caso in cui le assegnazioni fatte dal C.L.N. regionale risultino insufficienti e non abbiano potuto pervenire a destinazione, i C.L.N. locali, secondo la rispettiva competenza territoriale, devono promuovere e curare la raccolta dei mezzi di sostentamento finanziari e in natura, provvedendo sul posto col sistema delle contribuzioni preferibilmente volontarie e in difetto forzose in rapporto alla capacità contributiva di enti, ditte e privati cittadini, e secondo le norme che verranno, a parte, loro notificate dal C.L.N. regionale.

4. - I C.L.N. devono tenersi in stretto contatto con i comandi militari del C.V.L. operanti nelle loro zone, al fine di conoscerne le esigenze finanziarie e i bisogni di equipaggiamento e vettovagliamento, nonchè per procedere d'accordo coi comandi stessi alle assegnazioni e ripartizioni fra le unità dipendenti.

Per evitare interferenze e duplicazioni i comitati comunali devono coordinare la loro azione cogli uffici di collegamento o coi comitati provinciali.

Per la stessa ragione, sia i prelevamenti dalla popolazione civile, sia le sovvenzioni in denaro e in natura fornite alle formazioni militari, devono essere regolarmente segnalate al C.L.N. regionale specificando i reparti del C.V.L. che ne hanno beneficiato.

5. - I Comandi militari del C.V.L. e le formazioni dipendenti devono, salvo in casi di assoluta gravità e urgenza, astenersi rigorosamente dal procedere direttamente a tassazioni e requisizioni, e in genere a ogni atto diretto contro il patrimonio degli enti, ditte e privati.

6. - I Comandi Militari devono assolutamente impedire e comunque rigorosamente e pubblicamente reprimere gli atti di minaccia e di violenza contro le persone e i beni pubblici e privati che siano arbitrariamente e ingiustificatamente perpetrati ad opera dei singoli partigiani o gruppi, considerando il grave discredito che tali azioni inconsulte e delittuose determinano a danno della lotta di liberazione, dei comitati, dei partiti e delle stesse formazioni partigiane, che devono essere scuola e strumento di maturante coscienza civile e politica, devono ispirare ovunque fiducia e simpatia, e non rancori e ostilità che vanno a tutto vantaggio della propaganda nemica.

7. - Quando si tratta di applicare sanzioni a carico di coloro che si siano resi colpevoli di tradimento o di connivenza col nemico o abbiano comunque osteggiato e sabotato l'azione dei partigiani, i comandi militari procedano possibilmente d'intesa col C.L.N. del luogo, e ad ogni modo sempre con le dovute formalità e garanzie di giudizio da parte dei Tribunali militari del C.V.L.

Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia nelle zone liberate i C.L.N. e i Comandi Militari dovranno attenersi alle disposizioni già adottate dal Comitato regionale di L.N. e che saranno portate a loro conoscenza con apposita circolare.

Allo scopo di accertare l'osservanza delle precedenti disposizioni, di promuovere la costituzione e di controllare il buon funzionamento dei C.L.N. e delle organizzazioni dipendenti, con particolare riferimento alle zone liberate, di assicurare continuità e regolarità di collegamenti tra il C.L.N. regionale e i C.L.N. periferici, il C.L.N. per il Piemonte istituisce un ufficio collegiale di ispettori composto dei delegati dei vari partiti, muniti di congruo segno di riconoscimento.

8 novembre 1944.

*Circolare 17 gennaio 1945***IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE
PER IL PIEMONTE**

invita i C.L.N. provinciali, comunali, di azienda, di categoria, di rione, di villaggio, ad affrontare con dedizione e dinamicità i molteplici problemi dei viveri e dei combustibili, problemi per la massima parte originati dalla carenza del governo dei traditori fascisti e dalla subordinazione, da parte di questo, delle necessità elementari del nostro popolo alla politica di spoliazione dell'autorità tedesca.

Già in molti villaggi, i C.L.N. provvedono alle necessità delle formazioni partigiane e della popolazione, procedendo con criteri razionali alle requisizioni e al disciplinamento dei consumi. Ma la noncuranza e l'incapacità dell'agonizzante amministrazione fascista, pone ai C.L.N. responsabilità che vanno affrontate su scala più vasta.

In questo senso e nell'ambito della propria sfera d'azione i C.L.N. debbono fare ogni sforzo perchè dal loro tempestivo intervento la popolazione tutta tragga benefici risultati. Nei villaggi liberati dai Patrioti, dove i C.L.N. coscienziosamente assolvono al loro compito, le popolazioni ritrovano in essi gli organi naturali del governo democratico; ma anche dove permane la fraudolenta amministrazione fascista, i C.L.N. non possono rimanere estranei alle necessità molteplici del rione, dell'azienda, della categoria, del villaggio in cui operano.

La lotta contro la fame e il freddo deve essere condotta dai C.L.N. I C.L.N. non sono consessi di rispettabili cittadini che discutono intorno a problemi generali, ma organismi del governo democratico che debbono studiare e risolvere problemi concreti a tutto vantaggio del popolo di cui sono i vivi e operanti interpreti.

Ciò premesso, il Comitato di Liberazione Nazionale Regionale dispone che, a cura dei C.L.N. provinciali, e degli uffici di collegamento per ciò che si riferisce alla provincia di Torino, sia reso noto periodicamente a questo C.L.N.R. l'attività svolta dai diversi C.L.N. per ciò che ha riguardo ai problemi alimentari e di riscaldamento e ai mezzi realizzati per affrontarli efficacemente.

17 gennaio 1945.

C) ORDINANZE

N. 11 del 26 maggio 1944

sul coordinamento delle azioni fra le varie unità del C.V.L. e sulle funzioni dei commissari politici in rappresentanza del C.L.N. (omessa la pubblicazione).

N. 12 del 15 ottobre 1944

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL PIEMONTE

— constatato che dopo il fallimento di tutte le minacce dirette a far cessare l'indomita resistenza dei patrioti piemontesi, e di fronte al crescente sviluppo delle formazioni e operazioni militari, la stampa fascista sfoga la sua rabbia svolgendo una continua opera di denigrazione contro di loro, a base di oltraggi e delle calunnie più abbiette;

— considerato che i giornalisti, i quali concorrono a tale opera esplicano una delle forme più gravi e vergognose di complicità col nemico, e sono perciò soggetti alle pene stabilite per il reato di alto tradimento commesso in tempo di guerra;

DISPONE che tutti gli uffici di polizia del Fronte di Liberazione intensifichino le loro indagini per accertare i nomi di tutti i giornalisti che si siano resi o si renderanno colpevoli dell'attività di cui sopra, affinché gli stessi possano essere additati alla pubblica esecrazione e denunciati a suo tempo ai tribunali competenti per la inflessibile applicazione norme punitive.

Nel tempo stesso invita altresì gli organi del Fronte e tutti i cittadini ad offrire il loro attivo concorso per que-

st'opera di accertamento, segnalando nomi e circostanze a loro conoscenza.

15 ottobre 1944.

N. 13 del 20 ottobre 1944

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE
DEL PIEMONTE

*Al Comando Militare Regionale Piemontese
del Corpo Volontari della Libertà
E a tutti i dipendenti Comandi.*

E' noto il continuo crescendo delle atrocità con cui tedeschi e fascisti tentano di terrorizzare le popolazioni e di soffocare nel sangue la lotta italiana di liberazione.

In questi ultimi tempi, oltre i massacri e le uccisioni compiute spietatamente senza formalità di giudizio, si è andato diffondendo da parte delle gerarchie fasciste anche il sistema di inscenare, per lo più di notte, sconci simulacri di processi seguiti all'alba dalla fucilazione delle vittime designate.

Fotografie pervenute a questo Comitato mostrano lo scempio compiuto sul corpo di partigiani catturati dal nemico, i quali talvolta vengono uccisi dopo essere stati sottoposti alle più crudeli mutilazioni.

Di fronte al perpetuarsi e all'aggravarsi di tali nefandezze e atrocità, il Comitato di Liberazione Nazionale e i dipendenti Comandi militari non possono più oltre esimersi dall'adottare, a tutela delle popolazioni civili e dei combattenti del Fronte di Liberazione, adeguate contromisure che, per quanto possano ripugnare e ripugnino ai sensi di umanità e di civiltà, cui si ispira la lotta antinazista e antifascista, si rivelano tuttavia come le uniche forme atte ad essere comprese e apprezzate da un nemico disceso ormai al più infimo grado di ignominia e posseduto dagli istinti di una animalesca e sanguinaria brutalità.

Questo Comitato pertanto ha disposto che d'ora innanzi per ogni vittima fatta dal nemico o dai suoi accoliti, vengano passati per le armi cinque militari tedeschi o tradi-

tori fascisti repubblicani catturati dai reparti del Corpo Volontari della Libertà o del C.V.C.

L'esecuzione dovrà essere immediatamente notificata al pubblico mediante manifesto e resa oggetto di speciale comunicazione alle autorità e ai comandi nemici.

Per poter essere in ogni momento in grado di attuare tali contromisure occorre:

a) che i dipendenti reparti intensifichino sia nelle azioni di combattimento sia con appositi colpi di mano la cattura di militari tedeschi o di fascisti repubblicani;

b) che gli elementi catturati non siano mai interamente utilizzati per scambi con i nostri elementi prigionieri del nemico, ma sia di essi trattenuto ed efficacemente custodito un congruo numero che deve servire per le misure di ritorsione.

Si invitano i Comandi a cui è diretta la presente, ad impartire tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione delle direttive su indicate.

20 ottobre 1944.



17159